



COMUNE DI BREZZO DI BEDERO
Provincia di Varese
21010 BREZZO DI BEDERO – Via Roma n. 60
☎ 0332/511707 – Fax 0332/500518
E-mail comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it

DELIBERAZIONE N. 29 IN DATA 28.04.2023

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2023/2025
E RICOGNIZIONE DELLE ASSUNZIONI FLESSIBILI 2023-2025**

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:25 nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:

BOLDRINI DANIELE	P
MICHEA ALFREDO	P
BOSCARO DAVIDE	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. **DOTT.SSA VANIA PESCARIN**, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DANIELE BOLDRINI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- ✓ l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- ✓ l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- ✓ l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- ✓ in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

DATO ATTO che, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- ✓ potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- ✓ dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

ATTESO in particolare che, in attuazione dell'art. 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, istitutivo del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- è stato emanato il D.P.R. 80/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151, in data 30/06/2022, che ha individuato gli adempimenti soppressi e assorbiti nel nuovo Piano;
- è stato diffuso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, il D.M. a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per l'Economia e le Finanze, contenente ulteriori indicazioni nonché bozze di schemi di redazione del medesimo Piano;

RILEVATO che il PIAO assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che viene inserito quale sotto-sezione nel nuovo strumento di programmazione strategica;

CONSIDERATO che, a regime, la data di adozione del PIAO è fissata per tutte le pubbliche amministrazioni nel 31 gennaio di ciascun anno, ma che in sede di prima applicazione, per l'anno 2023, tale data è traslata, ex art. 8 del richiamato D.M. attuativo, a 120 giorni dalla data di approvazione dei bilanci di previsione;

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A. contenimento della spesa di personale;
- B. facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. lavoro flessibile;
- D. progressioni verticali.

Contenimento della spesa di personale

Normativa → 4 Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) lettera abrogata;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557- quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a €312.724,84=.

DATO ATTO che, come da dati di bilancio di previsione in via di elaborazione, la spesa per il personale anno 2023 si svilupperà nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006 n. 296;

Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

Normativa → l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali.

VISTO il Decreto Ministeriale 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per il quale "i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal Decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal Decreto attuativo.";

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATO che non è più applicabile l'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

PRESO ATTO del calcolo allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, come da documenti contabili, le spese di personale anno 2021 ammontano ad €297.044,85, calcolate ai sensi del DM 17 marzo 2020 art. 2 e della circolare 13 maggio 2020 "Circolare sul DM attuativo dell'art.33, comma 2 del Decreto-legge n.34/2019 - in materia di assunzioni di personale:

Spesa del personale:

impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto 7 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; circolare ministeriale:

gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999;

VISTA la Tabella 1 del Decreto sopracitato;

ATTESO che questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera b), avendo n. 1.136 residenti al 31.12.2022, valore soglia 28,60%;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

i Comuni virtuosi i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e

fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

VERIFICATO che il Comune di Brezzo di Bedero si colloca nella fascia demografica di cui alla lettera b) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **22,43%**, rientra nella FASCIA 1 - COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto è al di sotto del valore soglia di cui alla tab.1 e che è possibile incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza pari al 28,60%;

PRESO ATTO dei resti assunzionali quinquennio 2015-2019:
- quota turnover rimasta inutilizzata € 73.720,13

VISTO l'art. 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020, che consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tab. 1 del DM;

Considerato che per il Comune di Brezzo di Bedero il limite indicato nella Tabella 2 per l'anno 2023 è del 34% ed i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta nel 2018 (art. 5, comma 1);

RICORDATO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del D.L. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

Lavoro flessibile e varie

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

RICHIAMATO il comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per

comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che per l'annualità 2023 si prevede:

ANNO	N°	CATEGORIA	DESCRIZIONE	PROCEDURA COPERTURA
2023	1	Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (Ex D)	Istruttore Contabile area affari generali Direttivo	Reclutamento tramite mobilità volontaria, scorrimento graduatoria di altri enti, concorso (part-time 18h)
2023		Area degli Istruttori (Ex C)	Istruttore servizi Amministrativi servizio Tecnico	Trasformazione del rapporto di lavoro da 18h a 30h

Si prevede altresì, in esecuzione di convenzione tra i Comuni di Brezzo di Bedero, Brinzio, Cassano Valcuvia e Masciago Primo approvata con delibera di Consiglio Comunale n.34 del 21.12.2022:

2023	1	Segretario Comunale Fascia C	Segretario Comunale in Convenzione	Convenzione di Segreteria in forma associata
------	---	------------------------------	------------------------------------	--

VISTO l'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto n.113, in base al quale "1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. omissis. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»";

ATTESO che allo stato attuale con riferimento al periodo 2023 - 2025 non sono previste progressioni verticali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.75/2017, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, non è presente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, D. Lgs. 75/2017;

DATO ATTO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si

considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2019;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557- quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2022;
- la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 10.07.2022 il Piano di Azioni Positive per il triennio 2020/2022 ed è in fase di perfezionamento l'adozione del nuovo piano per il triennio 2023-2025;
- è stata effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con la presente deliberazione e con esito NEGATIVO;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.04.2021, il Piano della Performance anno 2021;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente ha comunicato alla Piattaforma dei Crediti Commerciali l'importo dei debiti scaduti e non pagati ex art. 1 comma 867 L.145/18" al 1.12.2019 nei termini previsti dalla normativa;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del D.L. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

ATTESO che con proprio verbale pervenuto al prot. 2319 in data 28.04.2023 il Revisore dei Conti ha accertato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole, la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente e che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al principio di riduzione complessiva delle spese di personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;

PRESO ATTO, quindi, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del DUP triennio 2023-2025;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai

cittadini e rilevato che, in tale ambito, NON emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come specificamente attestato dai funzionari di settore;

RITENUTO pertanto di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP 2023/2025, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;

ACQUISITO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, che si allega al 16 presente atto quale parte integrante e sostanziale, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17 del Regolamento di contabilità dal Responsabile del Finanziario e Programmazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che, per le ragioni esposte in narrativa e secondo le valutazioni dei Responsabili di Settore, in atti presso l'Ufficio Personale, NON risultano evidenziate, per l'anno 2023, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle diverse categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva, del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i..

2. DI APPROVARE la consistenza dei dipendenti in servizio (allegato A) e l'organigramma (allegato B) nel quale sono rappresentati i settori, le loro articolazioni interne ed i relativi dipendenti (unità, categoria profilo professionale)

3. DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale anno 2023/2025 e la ricognizione delle assunzioni flessibili 2023-2025 come indicato in parte narrativa (allegato C).

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio qualora nel triennio 2023-2025 si rendesse necessario:

- a provvedere alla sostituzione di unità, per effetto di cessazioni di personale di ruolo, a valutare l'opportunità di avviare procedure di copertura dei posti, su segnalazione del Responsabile del Settore/Servizio interessato, fermo restando il vincolo della spesa di personale anni 2011/2013 e i limiti dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019;
- a procedere anche ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale.

5. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente D.L. n. 34/2019, (allegato D) e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in

materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima).

6. DI DARE ATTO che il Comune di Brezzo di Bedero ha rispettato le disposizioni di cui:

- all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017 (organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale);
- all’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 16 della L. n. 183/2011 (effettuazione della ricognizione delle eventuali eccedenze di personale);
- all’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 (approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- all’art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006 (riduzione delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013); 17 - all’art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni (rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente);
- all’art. 10 comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 (adozione del Piano della Performance).

7. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

8. DI INCARICARE il Responsabile del Settore della trasmissione della presente deliberazione all’Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

9. DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione, unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera di G.C. n. 29 del 28.04.2023

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
DANIELE BOLDRINI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VANIA PESCARIN**
